

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI RELATIVO ALL'ATTIVAZIONE DI PROGRAMMI
DI RESIDENZIALITA' LEGGERA IN AMBITO PSICHIATRICO TRA L'ATS VAL
PADANA E LA SOCIETA' REDANCIA PO SRL.**

premesse che:

- come previsto dalla DGR n. XI/491 del 2.8.2018 e dalla DGR n. XI/1046 del 17.12.2018, a seguito di un Accordo sottoscritto con ATS Città Metropolitana di Milano di trasferimento di risorse, è possibile attivare n. 1 programma di Residenzialità Leggera presso l'unità immobiliare sita nel comune di Crema in via Isonzo 6- scala B - interno C;
- A seguito di verifica da parte del competente servizio dell'ATS Val Padana l'appartamento citato è risultato idoneo all'erogazione di prestazioni di psichiatria nell'ambito di programmi di residenzialità leggera;
- Spetta all'ATS disciplinare con apposito contratto i termini e le condizioni per la realizzazione dei programmi di residenzialità leggera sopra specificati;
- Richiamato il precedente contratto integrativo per l'attivazione di programmi di residenzialità leggera in ambito psichiatrico con scadenza 31.5.2016, contestuale alla scadenza del contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici di cui alla DGR. 47508/1999;
- Che in data 30.05.2019 tra l'ATS VAL PADANA e la Società Redancia Po s.r.l. di Crema si è stipulato un contratto, conforme allo schema tipo di cui alla DGR n. 47508/1999, per l'erogazione di prestazioni di psichiatria.

tutto ciò premesso

Tra

l'AGENZIA di TUTELA della SALUTE della VAL PADANA (di seguito ATS), con sede legale in Mantova, via dei Toscani n. 1 – C.F.02481970206, di cui rappresentante legale è il Direttore Generale, dott. Salvatore Mannino, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore del Dipartimento per la Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS), dott.ssa Mara Chiara Martinelli, delegata in forza del decreto n. 1 del 12.1.2018

e

l'Ente REDANCIA PO S.R.L. (ente unico), con sede in Crema (Cr), via Monte Nero n. 13 - C.F. 01297510198, nella persona del legale rappresentante dott. Dario Servetto

si conviene e si stipula, ad integrazione del contratto già stipulato in data 30.05.2019, le cui disposizioni rimangono in vigore tra le parti stesse, per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, con la sottoscrizione dei seguenti articoli:

Art. 1 - Oggetto

La finalità delle presenti disposizioni, integrative al contratto già stipulato fra le parti in data 30.05.2019, è garantire che l'assistenza alle persone con problematiche psichiatriche accolte nella struttura, sia erogata nel rispetto dei parametri stabiliti dalla DGR n. 4221 del 28.2.2007 e dalla DGR n. 7861 del 30.7.2008;

Art. 2 - Requisiti specifici, vigilanza e controllo

L'ente gestore si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella struttura (*allegato elenco del personale operante nella struttura*) ed in particolare a garantire la presenza effettiva degli operatori socio sanitari nei giorni feriali per

almeno n. 2 ore al giorno e la reperibilità di tale personale nei giorni festivi, indicativamente con presenze nei momenti principali che scandiscono la giornata (mattino, mezzogiorno, sera) e con l'impegno orario richiesto dalla situazione specifica;

L'ente gestore si impegna a comunicare all'ATS quadrimestralmente, in occasione delle comunicazioni di autocertificazione, i requisiti concernenti la dotazione organica; L'ATS, nell'ambito dell'attività di controllo, compie le verifiche sulla appropriatezza delle prestazioni. In particolare è verificata l'adeguatezza del Programma Individualizzato e l'effettiva realizzazione delle prestazioni previste nello stesso.

I controlli di appropriatezza sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la persona incaricata dall'ente gestore, con l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione.

In attuazione delle funzioni di vigilanza e controllo, l'ATS esercita d'ufficio, oltre che su richiesta della persona assistita e/o suoi familiari, verifiche periodiche sulla compiuta attuazione dei contenuti del programma di residenzialità leggera.

Il CPS invia il paziente e attua e/o condivide le verifiche sul Piano di trattamento Individuale (PTI), di cui è il titolare.

Art. 3 - Obblighi di carattere generale

L'ente gestore si impegna a:

- rispettare gli adempimenti previsti come requisiti per lo svolgimento dei programmi di residenzialità leggera e richiamati nelle DGR n. 4221/07 e n.7861/2008;

- prima di avviare il Servizio, portare a conoscenza della persona da assistere o, in caso di incapacità, di qualcuno dei suoi familiari o del

	tutore/curatore/amministratore di sostegno, il contenuto del Progetto individuale	
	di residenzialità leggera;	
	- attuare il piano di trattamento individualizzato definito dal CPS inviante	
	attraverso un progetto individuale;	
	- assicurare che le prestazioni professionali siano svolte da personale qualificato in	
	relazione alle prestazioni socio-sanitarie da erogare;	
	- assumere la responsabilità della qualità delle prestazioni socio sanitarie poste in	
	essere dagli operatori;	
	- assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e	
	assicurare la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla	
	assistenza praticata nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy;	
	- di applicare quale quota sociale a carico del paziente, la retta giornaliera definita	
	con deliberazione dell' ex ASL di Cremona n. 57 del 18.02.2008;	
	Art. 4 - Valorizzazione della produzione	
	Dalla data di decorrenza del presente contratto, l'ATS corrisponde l'importo	
	giornaliero previsto dalla DGR n. 4221 del 28.2.2007. Da tale quota sono escluse	
	le prestazioni di medicina generale e di specialistica ambulatoriale, nonché quelle	
	psichiatriche erogate dal CPS.	
	Art. 5 - Flussi informativi	
	Le prestazioni erogate, quali prestazioni di psichiatria, dovranno essere	
	rendicontate mensilmente nel flusso previsto dalla circ. 46/San.	
	Art. 6 - Durata	
	Il presente contratto integrativo, decorre dal 01.06.2019 e avrà la medesima	
	scadenza del contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici	
	sottoscritto in data 30.05.2019	
		4

Art. 7 - Budget

Annualmente l'ATS ed il soggetto gestore negoziano e formalizzano il budget sui volumi di prestazioni da erogare nel corso dell'esercizio nell'ambito delle risorse per la remunerazione delle prestazioni di psichiatria.

(Imposta di bollo assolta ex art. 6 del DM 17.06.2014)

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

per la ATS Val Padana

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO PAAPSS

dott.ssa Mara Chiara Martinelli

per la Struttura erogatrice

REDANCIA PO SRL

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Dario Servetto